Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 3 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 maggio 1943-XXI, n. 568.

Facoltà al Ministro per la marina, limitatamente all'attuale stato di guerra, di nominare ufficiali di complemento nei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale (Direzione macchine) della Regia marina, capitani di lungo corso e macchinisti navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra il Ministro per la marina può, di autorità, nominare ufficiali di complemento, nei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale (Direzione macchine) della Regia marina, i cittadini italiani di razza ariana i quali siano in possesso dei seguenti titoli professionali:

1°) *per la nomina ad ufficiale nel Corpo di Stato Maggiore*:

a) capitano superiore di lungo corso;
b) capitano di lungo corso;
c) scrivano.

2°) *per la nomina ad ufficiale nel Corpo del Genio navale (D.M.)*:

a) macchinista navale in primo;
b) macchinista navale in secondo;
c) diplomato macchinista navale con due anni di navigazione o con un anno di navigazione e uno di lavori, a termini dell'art. 1 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1080.

Art. 2.

Il conferimento dei gradi sarà fatto in conformità con le norme degli articoli 8 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative sugli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modifiche, sulla base dei dati matricolari che le Capitanerie di porto trasmetteranno al Ministero della marina.

Agli scrivani e ai diplomati macchinisti di cui al precedente art. 1 potrà, in deroga alle predette disposizioni, essere conferito grado di ufficiale non superiore a quello di guardiamarina o di sottotenente Genio navale (D.M.).

Le nomine avranno luogo dopo l'accertamento dell'attuale idoneità fisica mediante visita medica da parte degli organi sanitari della Regia marina.

Art. 3.

I cittadini che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 1, non abbiano ricevuto alcuna comunicazione da parte delle Capitanerie di porto o dagli altri organi dell'Amministrazione militare marittima entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente

legge, sono obbligati a denunciare il proprio titolo e la propria posizione militare alla Capitaneria di porto di ascrizione entro 15 giorni dalla scadenza del precedente termine.

I trasgressori sono puniti se militari, con la reclusione militare fino a tre mesi, e se non militari, con l'arresto fino a 15 giorni.

Art. 4.

Gli obblighi previsti dalla presente legge riguardano anche coloro che sono già ufficiali, sottufficiali e militari in qualunque forza armata, esclusi solo gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente di tutte le Forze armate, coloro che già appartengono al Corpo di Stato Maggiore e del Genio navale (D.M.) delle categorie in congedo della Regia marina e i militari della Regia aeronautica non di carriera appartenenti alla categoria piloti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 31 maggio 1943-XXI, n. 569.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX, n. 1665, recante norme per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana al secondo anno di corso delle Scuole-convitto professionali per infermiere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX, n. 1665, recante norme per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana al secondo anno di corso delle Scuole-convitto professionali per infermiere, sostituendo al testo dell'articolo unico il seguente:

« Durante l'attuale stato di guerra, e sino a tre anni dopo la cessazione di esso, il Ministero dell'interno, d'intesa con quello dell'educazione nazionale, può autorizzare l'ammissione, per esami, delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso presso le Scuole-convitto professionale per infermiere, previste dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, per il conseguimento del relativo diploma di Stato a tutti gli effetti dell'art. 1 della legge 19 luglio 1940-XVIII, n. 1098, purchè abbiano conseguito il diploma di infermiera della Croce Rossa Italiana prima della fine della guerra e purchè, dopo conseguito il diploma di Stato di infermiera professionale, prestino effettivo servizio per un biennio presso gli ospedali civili quelle che vogliono adire al corso per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza infermieristica, e per un anno quelle che vogliono adire a scuole specializzate di assistenti sanitarie visitatrici. Il documento del prestato servizio sarà titolo indispensabile per adire alle suddette scuole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 31 maggio 1943-XXI, n. 570.

Collocamento dei direttori didattici nel grado 9°, gruppo B, sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali e passaggio alla diretta amministrazione dei Regi provveditorati agli studi delle scuole gestite dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e dall'Ente « Le Scuole per i contadini dell'Agro romano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1943-XXI il ruolo del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, di cui alla tabella *A* annessa al Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, è modificato come appresso:

Grado	Qualifica	N. dei posti
7°	Ispettori scolastici capi	73
8°	Ispettori scolastici	205
9°	Direttori didattici	2010
		2288

Gli attuali primi ispettori scolastici ed ispettori scolastici saranno collocati rispettivamente nel grado 8° e 9° del nuovo ruolo secondo l'ordine di anzianità, conservando la qualifica *ad personam*.

Art. 2.

I posti di direttore didattico si conferiscono mediante concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi gl'insegnanti elementari che, forniti del titolo di abi-

litazione all'ufficio direttivo, abbiano un minimo di otto anni di servizio di ruolo nelle scuole elementari pubbliche.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX il numero dei posti di grado 9° annualmente stabilito nel ruolo unico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare a norma dell'art. 3, comma 2°, della legge 1° giugno 1942-XX, n. 675, è diminuito di 1710 posti, e, corrispondentemente, è aumentato di altrettante unità il numero di quelli previsti per il grado 10° dello stesso ruolo.

Art. 4.

Gli attuali direttori didattici saranno collocati nel grado 9° della tabella di cui all'art. 1, successivamente agli ispettori scolastici, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità, nei quantitativi e con le decorrenze appresso indicati:

1° maggio 1943-XXI	N. 548
1° gennaio 1944-XXII	» 407
1° gennaio 1945-XXIII	» 442
1° gennaio 1946-XXIV	» 210

Art. 5.

Coloro che, forniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, avranno prestato alla data del 30 giugno 1943-XXI, almeno tre anni di servizio qualificato ottimo o distinto come incaricati di una direzione didattica rurale a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, e disposizioni ulteriori, potranno essere assunti nel ruolo dei direttori didattici in seguito a concorso speciale, con le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per l'educazione nazionale, ai posti vacanti o che si renderanno tali nel ruolo medesimo entro il 31 dicembre 1943-XXII. Tali modalità sono quelle per i concorsi a posti di direttore didattico, di cui al testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e al regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297, e successive modificazioni. Il concorso sarà per titoli ed esami, e questi ultimi consisteranno in un colloquio.

A detto concorso potranno essere ammessi anche coloro che, pur sforniti del titolo di abilitazione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, avranno però alla data del 30 giugno 1943-XXI, non meno di cinque anni di servizio come direttori didattici incaricati di scuole rurali, secondo quanto stabilito nel comma precedente.

Art. 6.

I vincitori del concorso verranno assunti come direttori didattici in prova nel grado 10°, gruppo *B*, e il collocamento di essi nel grado 9° dei direttori didattici sarà disposto, secondo l'ordine d'anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 1947-XXV.

Art. 7.

La delega a gestire scuole rurali e per adulti conferita all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta a norma dell'art. 69 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni, e dell'art. 14 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, cessa col 30 settembre 1943-XXI.

Dalla stessa data cessano inoltre di essere parificate alle scuole di Stato le scuole rurali uniche per i contadini istituite nell'Agro romano e amministrate dall'Ente « Le scuole per i contadini » di cui all'art. 11 del citato R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771.

Art. 8.

Dal 1° ottobre 1943-XXI le scuole amministrate dagli Enti, di cui al precedente articolo, passano alla diretta gestione dei Regi provveditorati agli studi delle provincie nelle quali sono istituite.

Gli insegnanti preposti a dette scuole continuano a prestare servizio nelle scuole medesime, salvo che siano trasferiti in altra sede.

Per il passaggio di gestione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 75 e 87 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

LEGGE 17 giugno 1943-XXI, n. 571.
Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 27 e 28 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9. — La rendita catastale è la rendita media ordinaria ritraibile al netto delle spese e perdite eventuali, ed al lordo soltanto della imposta fabbricati, delle relative sovrimposte e dei contributi di ogni specie.

La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.

Per la prima formazione del catasto le unità immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII. Per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, si farà riferimento a quelli ordinari del triennio 1937-1939.

Art. 10. — La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

Analogamente si procede per le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sono raggruppabili in categorie e classi.

Art. 11. — La determinazione delle singole categorie e classi e delle relative tariffe, è eseguita, per ciascun comune o porzione di comune, a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio. I quadri delle categorie e classi ed i prospetti delle relative tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie comunali, per i rispettivi comuni. I prospetti delle tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie provinciali, per tutti i comuni delle rispettive provincie.

Le controversie tra le Commissioni censuarie comunali e gli Uffici tecnici erariali circa la determinazione delle categorie e classi sono deferite alle Commissioni censuarie provinciali entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. Entro un uguale termine di 30 giorni da quello dell'avvenuta comunicazione, le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare alle Commissioni censuarie provinciali le proprie osservazioni sul prospetto delle tariffe relative al proprio comune.

Le Commissioni censuarie provinciali, entro i successivi 60 giorni, viste le osservazioni delle Commissioni comunali, sentito l'Ufficio tecnico erariale competente, decidono in ordine alle controversie loro deferite nonchè sui prospetti delle tariffe relative ai comuni della propria provincia.

Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali che non adottano in tempo debito le decisioni di propria competenza.

Le tariffe stabilite con la procedura del presente articolo sono pubblicate in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12. — L'assegnazione di ciascuna unità immobiliare alla categoria ed alla classe relative, nonchè l'accertamento della consistenza delle singole unità immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguiti dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unità immobiliari, sono indicate le rispettive categorie e classi, nonchè la consistenza e la rendita catastale. Nella stessa tabella è indicata la rendita catastale per ogni singola unità immobiliare di cui all'art. 10.

La tabella è pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di 30 giorni. Il podestà, con suo manifesto, dà notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.

Art. 16. — Il nuovo catasto edilizio urbano è formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.

Esso è costituito dai seguenti atti:

1) lo schedario delle partite;
2) lo schedario dei possessori;
3) la mappa urbana.

Le indicazioni del nuovo catasto edilizio urbano devono essere collegate a quelle del catasto urbano vigente qualora da parte degli interessati ne sia fatta specifica richiesta.

Art. 18. — Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono fatte, sugli atti di cui al precedente art. 16 e per tutti i comuni delle provincie, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.

Una copia dello schedario delle partite, tenuta al corrente con le successive variazioni, è depositata presso gli Uffici dell'anagrafe tributaria di ciascun distretto delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione. Presso i detti Uffici è depositata anche una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.

I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 19. — Per le volture relative al nuovo catasto edilizio urbano, il diritto di scritturato di cui al n. 1, della tabella *A* annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, è stabilito in lire 6.

Esso viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in ragione di lire 3 per ciascun Ufficio.

A richiesta di chi ha legittimo interesse possono essere rilasciate dagli Uffici tecnici erariali copie delle planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano.

I diritti catastali, di scritturato e di disegno per il rilascio di copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano, nonchè di planimetrie delle unità immobiliari urbane sono quelli stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

I diritti di scritturato e di disegno verranno ripartiti al personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti con le modalità da stabilire con decreto Ministeriale.

Art. 20. — Le persone e gli enti di cui all'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato di possesso dei rispettivi immobili, che comunque implicano mutazioni ai sensi dell'art. 17.

Nei casi di mutazioni che implicano variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità immobiliari variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità alle norme di cui all'art. 7.

Art. 27. — Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi dei fabbricati secondo il preesistente ordinamento.

Art. 28. — I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova, di cui al precedente art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso a cui sono destinati, ancorchè esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità alle norme di cui all'art. 7.

I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942-XX, n. 1150.

Art. 2.

Nel R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, è soppresso l'art. 14 e sono aggiunti i tre seguenti articoli:

Art. 31-*bis*. — L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che per la loro specie si prestino ad una facile sorveglianza o verificazione.

Art. 31-*ter*. — Ove in taluni comuni, per circostanze dipendenti da offese nemiche, ovvero per divieti o limitazioni determinati da esigenze militari, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano debbano essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano avrà ugualmente luogo in tutti gli altri comuni del Regno alla data da stabilirsi ai sensi del secondo comma del precedente art. 26.

All'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano nei comuni nei quali saranno state sospese le operazioni di formazione si procederà col 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i lavori di formazione vi saranno ultimati.

Art. 31-*quater*. — Il Governo del Re è autorizzato ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, a riordinare per tutti i catasti i diritti catastali, quelli di scritturato e di disegno previsti dalle vigenti disposizioni, le relative esenzioni, nonchè l'attribuzione agli uffici cui i diritti competono.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE.

Tariffa dei diritti catastali, di scritturazione e di visura

I.

Copie, certificati od estratti degli atti del nuovo catasto edilizio urbano (diversi da quelli relativi alla mappa ed alle planimetrie delle unità immobiliari urbane), da rilasciarsi entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:

a) *Diritti catastali*:

Per ogni copia, certificato od estratto: diritto fisso	L.	5 —
Per ogni pagina, compresa la prima, della copia del certificato o dell'estratto . .	»	1 —

b) *Diritti di scritturato*:

Per ogni copia, certificato od estratto: diritto fisso	»	1,50
Per ogni pagina, compresa la prima, della copia, del certificato o dell'estratto .	»	0,40

II.

Copie, od estratti della mappa, dei quadri di unione e dei fogli d'insieme, da rilasciarsi entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:

a) *Diritti catastali*:

Per ogni copia od estratto: diritto fisso	L.	6 —
Per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rappresentata	»	1,50

b) *Diritti di disegno*:

Per ogni copia od estratto: diritto fisso	»	3 —
Per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rappresentata	»	0,75

III.

Copie od estratti delle planimetrie delle unità immobiliari urbane, da rilasciarsi entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:

a) *Diritti catastali*:

Per ogni copia od estratto di planimetria redatta:

su foglio di formato cm. 24,5 × cm. 37 .	L.	5 —
su foglio di formato cm. 37 × cm. 49 . .	»	7 —

b) *Diritti di disegno*:

Per ogni copia od estratto di planimetria redatta:

su foglio di formato cm. 24,5 × cm. 37 .	L.	2 —
su foglio di formato cm. 37 × cm. 49 . .	»	3 —

IV.

Per le copie, certificati od estratti di uno qualsiasi degli atti di cui ai precedenti numeri I, II, III, richiesti d'urgenza e da rilasciarsi entro il termine massimo di due giorni da quello della richiesta, i diritti catastali, di scritturato e di disegno stabiliti ai numeri stessi sono duplicati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 maggio 1943-XXI.

Mobilitazione per il servizio del lavoro delle aziende per le imposte di consumo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1943-XXI con il quale le aziende delle imposte di consumo vennero civilmente mobilitate;
Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;

Decreta:

D'intesa col Ministero delle corporazioni il predetto decreto è confermato e pertanto le aziende per le imposte di consumo devono intendersi, dalla data predetta, mobilitate per il servizio del lavoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1943-XXI
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 189. — LESEN

(2247)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 maggio 1943-XXI.

Mobilitazione per il servizio del lavoro dell'Ente Nazionale Serico.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;
Sulla proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

L'Ente Nazionale Serico è mobilitato per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1943-XXI
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 191. — LESEN

(2245)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Mobilitazione per il servizio del lavoro dell'Istituto nazionale di cultura fascista.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;
Sulla proposta del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministero delle corporazioni;

Decreta:

L'Istituto nazionale di cultura fascista è mobilitato per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1943-XXI
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 188. — LESEN

(2246)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 maggio 1943-XXI.

Mobilitazione per il servizio del lavoro dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art 9 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;
Sulla proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero delle corporazioni;

Decreta:

L'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose è mobilitato per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, numero 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1943-XXI
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 192.

(2243)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 giugno 1943-XXI.

Conferma in carica dei presidenti e dei vice presidenti delle Casse di risparmio di Ascoli Piceno, Fossano (Cuneo), Imola (Bologna), Perugia, San Miniato (Pisa) e Prato (Firenze).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduti gli statuti delle Casse di risparmio di Ascoli Piceno, di Fossano, di Imola, di Perugia, di S. Miniato e della Cassa di risparmi e depositi di Prato, approvati rispettivamente con propri decreti in data 23 dicembre 1940-XIX, 28 febbraio 1939-XVII, 6 gennaio 1939-XVII, 17 maggio 1939-XVII, 31 maggio 1939-XVII e 28 febbraio 1939-XVII;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono confermati, per un quinquennio, nelle rispettive cariche:

1) l'ing. Marino Marini e il cav. dott. Alfredo Ercolani, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno;

2) il gr. uff. avv. Luigi Dompè e il dott. Antonio Della Torre, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo);

3) il conte comm. avv. Vincenzo Dal Pero Bertini e il dott. Carlo Gambetti, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna);

4) il comm. ing. Luigi Scassellati Sforzolini e il gr. uff. dott. Alberto Del Buon Tromboni, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia;

5) il colonnello cav. uff. Gino Pelleschi e il dottore Silvio Agnoloni, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di S. Miniato, con sede in S. Miniato (Pisa);

6) il gr. uff. avv. Angiolo Badiani e il dott. ing. Cesare Guasti, presidente e vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2227)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 giugno 1943-XXI.

Conferma in carica di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 31 dello statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, approvato con R. decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 1955;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista dal comma 2° dell'art. 14 del sopracitato Regio decreto-legge;

Decreta:

I signori gr. uff. dott. Pietro Ballanti, comm. dottore Giovanni Girardi, gr. uff. dott. Ettore Spallazzi sono confermati sindaci effettivi e i signori comm. ragioniere Alfredo Gandini e cav. dott. Roberto Sica sindaci supplenti dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1943-1944, 1944-1945 e 1945-1946.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2226)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 giugno 1943-XXI

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio de La Spezia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa di risparmio de La Spezia, approvato con proprio decreto in data 15 giugno 1939-XVII;

Veduti i propri decreti in data 28 maggio 1938-XVI e 23 settembre 1941-XIX, con i quali il N. H. comm. dott. Paolo Codeglia e il cav. Italo Cozzani sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il N. H. comm. dott. Paolo Codeglia e il cav. Italo Cozzani sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio de La Spezia, con sede in La Spezia, per quinquennio 6 giugno 1943-XXI 5 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2234)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 giugno 1943 XXI

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 4 dello statuto della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, approvato con proprio decreto in data 9 agosto 1938-XVI, successivamente modificato;

Veduti i propri decreti in data 6 aprile 1938-XVI e 6 marzo 1943-XXI, con i quali il gr. uff. Giovanni Botta e il prof. dott. Lino Bonomi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Decreta:

Il gr. uff. Giovanni Botta e il prof. dott. Lino Bonomi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, per il quinquennio 16 aprile 1943-XXI 15 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2235)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alle scuole-convitto professionali per infermiere ad ammettere al 2° corso dell'anno scolastico 1943-44 le infermiere della Croce Rossa Italiana.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX, n. 1665, contenente norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della C.R.I. alle scuole-convitto professionali per infermiere ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 5 settembre 1942-XX, n. 1820;

Decreta:

Art. 1.

Le scuole-convitto professionali per infermiere sono autorizzate ad ammettere al secondo corso che si svolgerà nell'anno scolastico 1943-1944 le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana e che abbiano conseguito il certificato di ammissione, ai sensi del succitato regolamento di esecuzione.

Art. 2.

Le sessioni di esami per il conseguimento del predetto certificato coincideranno con le sessioni estiva ed autunnale di esami che saranno prossimamente tenute presso le scuole-convitto professionali per infermiere.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro per l'interno*
ALBINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BIGGINI

(2287)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.

Revoca di inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana pronunciata nei confronti del sig. Vincenzo Mario Porta.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 17 ottobre 1940, col quale veniva inibito al sig. Vincenzo Mario Porta, nato a Venezia il 5 ottobre 1880 da Francesco e da Elena Salvi, il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 2°, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che all'atto della pronunciata inibizione era già scaduto il termine fissato dalla legge suddetta per l'esercizio di tale facoltà da parte del Governo;

Su conforme parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 23 febbraio c. a. della Prima sezione;

Visti gli articoli 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e 7 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

Il decreto Ministeriale del 17 ottobre 1940, col quale veniva inibito al sig. Vincenzo Mario Porta il riacquisto della cittadinanza italiana, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per l'interno*
ALBINI

(2264)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1943-XXI.

Censimento della mano d'opera occupata nel settore dell'attività edilizia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 32 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;

Visto il decreto 5 dicembre 1942 XXI, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che dispone la mobilitazione per il servizio del lavoro delle imprese industriali e dei relativi dipendenti;

Ritenuta la necessità di far luogo al censimento della mano d'opera occupata nel settore dell'attività edilizia;

Decreta:

Art. 1.

Entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tutti i datori di lavoro, che comunque abbiano alle loro dipendenze mano d'opera addetta a lavori di carattere edile, debbono comunicare ai Consigli provinciali delle corporazioni, competenti per territorio, l'elenco nominativo del personale operaio, tecnico ed amministrativo, da essi occupato, distinto per classi di età e per qualifiche professionali.

I datori di lavoro, di cui al comma precedente, devono, altresì, comunicare ai predetti Consigli l'elenco delle macchine e degli attrezzi in loro possesso.

I due elenchi, da trasmettere in duplice copia, devono riferirsi ad ogni singolo cantiere e contenere le indicazioni relative alla località, alla natura e alla destinazione delle opere, con la specificazione degli eventuali committenti.

Art. 2.

I trasgressori dell'obbligo di cui al presente decreto sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611.

Roma, addì 27 giugno 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2360)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1943-XXI.

Disciplina del secondo raccolto di granoturco, patate e legumi ottenuto su terreni già coltivati a cereali autunno-vernini nella campagna in corso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 645, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 397, sulla disciplina totalitaria della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943-XXI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 29 maggio 1943-XXI, con il quale sono state determinate le quantità di cereali e di fave che possono essere trattenute per il fabbisogno familiare ed aziendale sul raccolto 1943;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943-XXI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 22 marzo 1943-XXI sulla disciplina della raccolta, dell'approvvigionamento e della distribuzione delle patate e delle batate;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1943-XXI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 27 marzo 1943-XXI sulla disciplina della raccolta, dell'approvvigionamento e della distribuzione dei semi secchi di leguminose, cereali minori ed altri prodotti;

Considerata l'opportunità di incrementare la produzione del granoturco, delle patate e dei legumi secchi, su terreno già coltivato a cereali autunno-vernini nella presente campagna, ed al tempo stesso incrementare l'allevamento del bestiame;

Decreta:

Art. 1.

Gli agricoltori che effettuino colture di granoturco, di patate o di legumi secchi su terreni già coltivati a grano, segale, orzo ed avena nella presente campagna, hanno facoltà di trattenere per usi zootecnici e familiari, sul secondo raccolto così ottenuto, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento, i seguenti quantitativi di prodotti:

a) *per il granoturco*, in aggiunta alle quantità consentite sul primo raccolto, a termini dell'art. 6 del decreto Ministeriale 26 maggio 1943-XXI sopracitato, il 60 % della produzione determinata dagli Uffici comunali per gli accertamenti agricoli a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 397; mentre il residuo 40 % dovrà essere conferito all'ammasso;

b) *per la patata*, oltre quelli consentiti sul primo raccolto ai sensi del decreto Ministeriale 13 marzo 1943-XXI, kg. 50 per il produttore e per ogni componente la famiglia convivente a carico;

c) *per i legumi secchi*, oltre quelli consentiti a sensi del decreto Ministeriale 15 marzo 1943-XXI, kg. 4 per il produttore e per ogni componente la famiglia convivente a carico.

Art. 2.

I quantitativi di prodotto di secondo raccolto di cui all'art. 1 si aggiungono a quelli precedentemente trattenuti, per produzione ottenuta in primo raccolto su altro terreno coltivato a granoturco, patate e legumi.

Nei casi, invece, in cui non abbia coltivato altro terreno a granoturco, patate e legumi in primo raccolto, il produttore ha facoltà di trattenere, sulla stessa produzione ottenuta dal secondo raccolto, i quantitativi di cui al precedente articolo, oltre quelli consentiti ai sensi dei citati decreti Ministeriali 26 maggio 1943-XXI, 13 marzo 1943-XXI e 15 marzo 1943-XXI.

Art. 3.

I quantitativi di granoturco, patate e legumi secchi, trattenuti in esenzione dall'obbligo di conferimento, che risultassero eccedenti ai fabbisogni familiari ed aziendali del produttore, non possono formare oggetto di atti di commercio e, pertanto, debbono essere conferiti agli organi incaricati della raccolta del prodotto.

Art. 4.

Per trattenere i quantitativi di prodotto di secondo raccolto di cui all'art. 1 gli agricoltori devono denunciare all'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli, competente per territorio, le superfici investite a tali prodotti di seconda coltura entro un mese dall'avvenuta semina.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2299)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Approvazione di un atto di permuta intervenuto tra la Gioventù italiana del Littorio e la S. A. Bemberg.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto l'atto in data 24 novembre 1942-XXI a rogito dott. Luigi Nicolotti, registrato a Novara il giorno 4 dicembre 1942, al n. 987 R.G.N. 23.281, con il quale la Gioventù italiana del Littorio ha proceduto ad un contratto di permuta con la Società per azioni « Bemberg S. A. »;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di approvare l'atto di permuta 24 novembre 1942-XXI a rogito dott. Luigi Nicolotti, registrato a Novara il 4 dicembre 1942, al n. 987, intervenuto tra la Gioventù italiana del Littorio e la S. A. Bemberg.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1993)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 4 giugno 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio a vendere un immobile sito nel comune di Piacenza.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1943-XXI con il quale la Gioventù italiana del Littorio è stata autorizzata ad acquistare dal comune di Piacenza un appezzamento di terreno facente parte del lotto ex fortilizio n. 49 sito nel comune di Piacenza, posizione di S. Lazzaro Alberoni dell'estensione di mq. 10.833;

Vista l'opportunità di rivendere ai signori Ballotta Alfredo fu Carlo e Zucconi Edoardo di Angelo il sopraindicato appezzamento di terreno;

Visto il decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, in data 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio a vendere, del terreno facente parte del lotto ex fortilizio n. 49 sito in comune di Piacenza, mq. 7333 al signor Ballotta Alfredo fu Carlo, per il prezzo di L. 150.326,50 (centocinquantamilatrecentoventisei e 50 centesimi) e mq. 3500 al signor Zucconi Edoardo per il prezzo di L. 71.750 (settantunomilasettecentocinquanta) e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Piacenza per la stipula degli atti di vendita.

Roma, addì 4 giugno 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(2204)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella tabella *C*, allegata al bando del DUCE del 4 giugno 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 132, dell'8 giugno 1943-XXI, fra le voci « Generale di divisione e Colonnello » deve intendersi inserita la voce: « Generale di brigata . . . . . . L. 35 ».

(2290)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso, in data 28 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 271, concernente il divieto dell'impiego di personale maschile in determinate attività lavorative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1943-XXI, n. 100.

(2296)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 738 del 21 giugno 1943-XXI riguardante lo sblocco delle pantofole in seta

Con provvedimento P. 738 del 21 giugno u. s., il Ministero delle corporazioni ha autorizzato i Consigli provinciali delle Corporazioni — a partire dal 1° luglio p. v. — a concedere alle ditte che ne facciano richiesta la vendita delle pantofole confezionate in seta a suo tempo bloccate e denunciate come aventi prezzo superiore a quelli stabiliti, purchè esse vengano vendute a prezzi non superiori a L. 45 il paio, se da adulto, e a L. 30 il paio se da ragazzo.

Delle vendite che si effettuano dovrà essere data notizia alla Organizzazione di categoria competente, affinchè questa ne tenga conto ai fini della cancellazione dagli elenchi delle calzature a suo tempo denunciate.

(2295)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Roma.

A) COSTITUZIONI.

1467. *Danon Giuseppe di Rabeno.* — Registro ditte n. 120.936. Sede: Roma, via Bocca di Leone, 4. Forma giuridica: individuale. Laboratorio restauro tappeti. Proprietario: Danon Giuseppe di Rabeno, Roma, circ. Gianicolense, 48. (Denuncia presentata a' sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, in data 20 gennaio 1943-XXI).

1468. *Astrologo Silvano di Salvatore.* — Registro ditte numero 121.430. Sede: Roma, via Natale del Grande 35. Forma giuridica: individuale. Commercio articoli abbigliamento e merceria. Proprietario: Astrologo Silvano di Salvatore, Roma, via del Progresso, 23, (Denuncia presentata a' sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, in data 16 marzo 1943-XXI).

1469. *Zarfatti Pacifico Salomone di Piperno Giuditta.* — Registro ditte n. 121.582. Sede: Roma, via Ripetta, 236. Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie, tessuti calze e maglierie. Proprietaria: Piperno Giuditta ved. Zarfati fu Tranquillo, Roma, via della Penna, 47. (Denuncia presentata a' sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, in data 29 marzo 1943-XXI).

1470. *Efrati Anselmo fu Lazzaro.* — Registro ditte n. 121.587. Sede: Roma, via Monserrato, 118-a. Forma giuridica: individuale. Laboratorio riparazioni calzature. Proprietario: Efrati Anselmo fu Lazzaro, Roma, vicolo del Bollo, 5. (Denuncia presentata a' sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, in data 30 marzo 1943-XXI).

B) MODIFICAZIONI.

22. *Amati Giulio fu Laudadio.* — Registro ditte n. 103.062 Sede: Genzano di Roma, corso Vittorio Emanuele, 51. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti e mercerie. Proprietario: Amati Giulio fu Laudadio, Genzano di Roma, corso Vittorio Emanuele, 130. (Apertura di esercizio per la vendita di tessuti in Lanuvio, via Marcantonio Colonna, 30, in data 5 settembre 1942, rilevato da Amati Italo fu Isacco).

25. *Amati Italo fu Isacco.* — Registro ditte n. 12.498. Sede: Genzano di Roma, corso Vittorio Emanuele, 90 e Lanuvio, via Marcantonio Colonna. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti. Proprietario: Amati Italo fu Isacco, Genzano di Roma, piazza IV Novembre. (Cessione dell'azienda di Lanuvio a Giulio Amati fu Laudadio, in data 5 settembre 1942).

584. *Di Veroli Umberto fu Michele.* — Registro ditte n. 5430. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 5, commercio indumenti rurali e via Portico d'Ottavia, 51, commercio confezioni rurali e maglieria. Forma giuridica: individuale. Proprietario: Di Veroli Umberto fu Michele, via Portico d'Ottavia, 7-*a*. (Precisazione che nell'esercizio di via Portico d'Ottavia, 51, la vendita di maglieria, calze e biancheria viene effettuata solo all'ingrosso).

1417. *Caviglia Settimio di Guglielmo.* — Registro ditte numero 109.806. Sede: Roma, via S. Angelo in Pescheria, 1-*a*. Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti di lana, seta, cotone, rayon e mercerie. Proprietario: Caviglia Settimio di Guglielmo, Roma, via Nomentana, 13. (Precisazione che la vendita viene effettuata solo all'ingrosso).

C) CESSAZIONI.

129. *Astrologo Salvatore fu Leone.* — Registro ditte n. 30.618. Sede: Roma, via Natale del Grande, 34-35. Forma giuridica: individuale. Commercio articoli abbigliamento. Proprietario: Astrologo Salvatore fu Leone, Roma, via del Progresso, 23. (Cessione dell'azienda al figlio Astrologo Silvano, in data 6 gennaio 1943-XXI).

657. *Frassineti Mario di Giulio.* — Registro ditte n. 54.967. Sede: Roma, piazza Re di Roma, 41. Forma giuridica: individuale. Commercio materiali per costruzioni. Proprietario: Frassineti Mario di Giulio, Roma, via Vercelli, 4. (Cessata in data 21 novembre 1941-XX)

1058. *Sereni Allegra fu Sabato in Astrologo.* — Registro ditte n. 64.776. Sede: Roma, via Madonna dei Monti, 62. Forma giuridica: individuale. Commercio mobili usati. Proprietaria: Sereni Allegra fu Sabato, Roma, via del Progresso, 3. (Cessata in data 4 maggio 1942-XX).

1379. *Zarfati Salomone Pacifico fu Abramo.* — Registro ditte n. 184. Sede: Roma, via Ripetta, 256. Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie. Proprietario: Zarfati Salomone Pacifico fu Abramo, Roma, via Ripetta, 256. Cessazione per morte del proprietario in data 18 gennaio 1943-XXI. L'azienda è passata alla vedova Zarfati Giuditta fu Tranquillo, nata Piperno).

(2223)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dei prezzi massimi dei surrogati di caffè

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato i prezzi massimi dei surrogati di caffè come risulta dal seguente prospetto.

I CATEGORIA. — Surrogati contenenti non meno del 90 % di cicoria:

prezzo da industriale produttore a grossista, per kg. L. 24,65;

prezzo da industriale produttore o grossista a dettagliante, per kg. L. 25,95;

prezzo di vendita al consumatore, per kg. L. 30.

II CATEGORIA. — Surrogati a base di malto o di riso:

prezzo da industriale produttore a grossista, per kg. L. 24,10;

prezzo da industriale produttore o grossista a dettagliante, per kg. L. 25,35;

prezzo di vendita al consumatore, per kg. L. 29.

III CATEGORIA - *Gruppo* A. — Surrogati contenenti non meno del 95 % di melasso di fichi, confezionati esclusivamente in pacchetti da 60 grammi:

prezzo da industriale produttore a grossista, per kg. L. 30,90;

prezzo da industriale produttore o grossista a dettagliante, per kg. L. 32,55;

prezzo di vendita al consumatore, per kg. L. 38.

Gruppo B. — Surrogati contenenti non meno del 95 % di melasso di barbabietola:

prezzo da industriale produttore a grossista, per kg. L. 24,10;

prezzo da industriale produttore o grossista a dettagliante, per kg. L. 25,35;

prezzo di vendita al consumatore, per kg. L. 29.

IV CATEGORIA. — Surrogati a base di orzo mondo o di fichi:

prezzo da industriale produttore a grossista, per kg. L. 21,50;

prezzo da industriale produttore o grossista a dettagliante, per kg. 22,65;

prezzo di vendita al consumatore, per kg. L. 26,50.

V CATEGORIA. — Surrogati a base di orzo vestito o di altre materie semplici (ceci, fave, ghiande, ecc.);

prezzo da industriale produttore a grossista, per kg. L. 19,45;

prezzo da industriale produttore o grossista a dettagliante, per kg. L. 20,45;

prezzo di vendita al consumatore, per kg. L. 24.

VI CATEGORIA. — Surrogati a base di miscela di prodotti vari, contradistinti con una marca speciale della ditta produttrice:

prezzo da industriale produttore a grossista, per kg. L. 25,85;

prezzo da industriale produttore o grossista a dettagliante, per kg. L. 27,20;

prezzo di vendita al consumatore, per kg. L. 31,50.

I prezzi da industriale produttore a grossista sono comprensivi dell'imposta di fabbricazione (L. 1050 per q.le) e dell'imposta generale sull'entrata « una tantum » (L. 70 per q.le) e si intendono per merce imballata, imballo gratis, resa su vagone franco stazione arrivo.

I prezzi da industriale a dettagliante sono comprensivi dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta generale sull'entrata e si intendono per merce imballata, imballaggio gratis, resa franco negozio dettagliante.

I prezzi da grossista a dettagliante sono comprensivi delle due suddette imposte e si intendono per merce imballata, imballaggio gratis, resa franco negozio dettagliante se residente nello stesso comune o franco stazione partenza, compreso il carico su vagone, se il dettagliante risiede in altro comune.

I prezzi al consumo sono comprensivi anche dell'imposta generale sull'entrata corrisposta in abbonamento e si intendono per merce resa a peso netto in imballaggi originali.

Rimangono in vigore gli sconti di valuta e di quantitativo che erano praticati dai produttori ai commercianti alla data di emanazione della legge sul blocco dei prezzi.

Su ogni pacchetto dovrà essere chiaramente indicato quanto segue:

1) la categoria di appartenenza del prodotto,
2) il peso netto;
3) il prezzo di vendita al consumo riferito al peso netto dichiarato;
4) l'indicazione della ditta fabbricante.

E' vietata la fabbricazione di surrogati di tipi e prezzi diversi da quelli sopra elencati.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2291)

Determinazione dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in aggiunta alle disposizioni pubblicate, per quanto riguarda i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1943-XXI, ha preso le seguenti determinazioni.

1) I prezzi alla produzione dei seguenti prodotti vengono così determinati:

a) aglio secco, lire 500 al quintale;
b) fichi fioroni, lire 300 al quintale;
c) erbette-rave, lire 100 al quintale;
d) lamponi, lire 800 al quintale;
e) fiori di zucca, lire 500 al quintale;
f) frutto del gelso, lire 175 al quintale;
g) cipolle selvatiche, lire 150 al quintale.

2) Il prezzo di L. 320 al quintale, determinato per le ciliege del 1° gruppo (ciliege duracine o duroni), vale anche per le ciliege cosiddette « morette », purchè « scelte »;

3) Per quanto riguarda i pomodori per consumo diretto allo stato fresco, per prodotto precocissimo (primizie) sono stati fissati i seguenti prezzi:

lire 450 al quintale, fino al 7 giugno;
lire 300 al quintale, dall'8 al 27 giugno;
lire 160 al quintale, dal 28 giugno.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2292)

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del fabbricato denominato « Casone Arenosola » in comune di Eboli.

Con decreto interministeriale in data 8 maggio 1943-XXI dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, il fabbricato denominato « Casone Arenosola » a suo tempo costruito per gli usi della bonifica in destra Sele, riportato nel catasto del comune di Eboli, alla partita 551, foglio 50 di mappa, particella n. 12, superficie 1052 mq., senza rendita imponibile, confinante da tutti i lati con terreni di proprietà della ditta Roberto Campione, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, non essendo più necessario agli scopi della bonifica.

(2256)

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Tizzano Val Parma (Parma)

Con decreto Ministeriale 6 giugno 1943-XXI, la zona di ripopolamento e cattura di Tizzano Val Parma (Parma), della estensione di ettari 320, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° luglio 1939-XVII, è revocata.

Ai sensi dell'art. 55 del succitato testo unico, tale zona viene trasformata, per l'annata venatoria 1943-44, in riserva di caccia a favore degli iscritti alla Sezione o alle Sezioni cacciatori nei cui territori sono situati i terreni costituenti la zona stessa.

(2280)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Godiasco-Pontenizza (Pavia)

Con decreto Ministeriale 6 giugno 1943-XXI la zona di ripopolamento e cattura di Godiasco e Pontenizza (Pavia), della estensione di ettari 1600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(2143)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Livorno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Berti Pasqualino è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Livorno.

(2105)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Grosseto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Lorenzi Aldo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Grosseto.

(2144)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Varese

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Casoli Bruno è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Varese.

(2145)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Siena

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Gelsomini Guglielmo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Siena.

(2146)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Cicchetti Paolo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila.

(2150)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Firenze

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Mondaini Giorgio è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Firenze.

(2151)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1943-XXI - N. 121

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,25	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	3,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,525
Id. 3,50 % (1902)	85 —
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	88,55
Redimib. 3,50 % (1934)	78,525
Id. 5 % (1936)	92,575
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	92,10
Id. 5 % (15-2-50)	91,675
Id. 5 % (15-9-50)	91,85
Id. 5 % (15-4-51)	91,60

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «Maria SS.ma Annunziata» di Sant'Agata dei Goti, in liquidazione, con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 24 dicembre 1937-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «Maria SS.ma Annunziata» di Sant'Agata dei Goti, con sede nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 22 marzo 1943-XXI con il quale il sig. Pasquale Baldi è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Baldi è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Santonastaso fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «Maria SS.ma Annunziata» di Sant'Agata dei Goti, in liquidazione, avente sede nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione del sig. Pasquale Baldi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2166)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, in liquidazione, con sede in Sutri (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 maggio 1943-XXI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sutri, avente sede nel comune di Sutri (Viterbo), e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

I signori rag. Domenico Mattei fu Agostino, avv. Costantino Mangani fu Domenico e dott. Vittorio Bartella di Agostino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sutri, in liquidazione, avente sede nel comune di Sutri (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2167)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per l'assegnazione della borsa di studio « Francesco Pio Pomini » per il perfezionamento in genetica e nelle scienze affini, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il decreto presidenziale n. 204 in data 12 novembre 1942-XXI, relativo alla istituzione di una speciale borsa di studio per il perfezionamento nella genetica e nelle scienze affini, destinata ad onorare la memoria del dott. Francesco Pio Pomini caduto eroicamente sulla fronte greca;

Dispone:

Art. 1.

E' aperto il concorso per l'assegnazione della borsa di studio « Francesco Pio Pomini », per il perfezionamento nella genetica e nelle scienze affini.

Art. 2.

L'importo della borsa è di L. 12.000 da corrispondersi in rate mensili posticipate di L. 1000 ciascuna, previa assicurazione da parte del direttore dell'Istituto di cui al seguente comma, che l'assegnatario ha svolto effettiva e continuativa attività di ricerca presso l'Istituto medesimo.

La durata della borsa è di mesi 12. Durante tale periodo l'assegnatario è tenuto a frequentare assiduamente l'Istituto prescelto ed a compiervi ricerche sperimentali nel campo della genetica o nelle scienze affini.

Il godimento della borsa può essere suddiviso in due periodi di sei mesi ciascuno, da trascorrere in due anni consecutivi.

Art. 3.

Il concorso è per titoli. Ad esso sono ammessi i cittadini italiani iscritti al P.N.F., di razza ariana, che abbiano conseguito, da non oltre cinque anni, la laurea in scienze naturali, in scienze biologiche, in agraria, in medicina e chirurgia, in chimica.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche —, piazzale delle Scienze 7, Roma — entro il 31 dicembre 1943-XXII.

Le domande devono contenere:

a) l'indicazione esatta delle generalità e del domicilio del concorrente;

b) l'indicazione dell'Istituto che l'interessato desidera frequentare.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o al G.U.F.;

3) certificato di buona condotta, morale, civile e politica;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di laurea e certificato delle votazioni riportate nei singoli esami del candidato;

6) curriculum degli studi compiuti;

7) qualsiasi altro titolo o documento atto a comprovare la preparazione del candidato;

8) elenco in tre copie di tutti i titoli presentati per il concorso;

9) piano dettagliato delle ricerche che l'interessato intende svolgere, vistato dal direttore dell'istituto prescelto.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale; quelli indicati ai nn. 1, 2 e 3 debbono essere debitamente legalizzati; quelli indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a mesi tre dalla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento insindacabile del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 6.

La borsa è conferita dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in base al giudizio espresso da una Commissione composta di tre membri, nominati dal presidente predetto.

La Commissione redige una relazione che contiene il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti; non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

La borsa è conferita al primo graduato ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che li precedono.

Art. 7.

Decade dal diritto della borsa colui che, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito favorevole del concorso, non dichiari di accettarla.

Art. 8.

L'inizio del periodo di frequenza presso l'Istituto sarà stabilito, su richiesta del vincitore, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche d'intesa col direttore dell'Istituto medesimo.

Colui che, senza giustificato motivo, non si presenti all'Istituto nel giorno stabilito sarà considerato rinunciatario.

Art. 9.

Il vincitore della borsa deve trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche, al termine della frequenza o dei singoli periodi di frequenza presso l'Istituto, una dettagliata relazione intorno all'attività scientifica svolta.

Roma, addì 25 giugno 1943-XXI

Il presidente: GIORDANI

(2269)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli ad un posto di ispettore (grado 7°) nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Vista la legge 23 settembre 1940-XVIII, n. 1450, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, 8 luglio 1941-XIX, n. 848, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa,

nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1942-XXI, n. 1784, riguardante modificazioni all'art. 7 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, sull'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 11516-54213-1.3.1 del 9 aprile 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di ispettore (grado 7°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i funzionari di gruppo *B* di grado 7° o in possesso del grado inferiore con almeno tre anni di anzianità nel grado — i quali appartengano all'Amministrazione dello Stato.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) appartenga al P. N. F., salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) sia provvisto del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di ragioniere o perito commerciale oppure di uno dei corrispondenti diplomi rilasciati in conformità degli ordini scolastici anteriori a quelli attuali.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carte da bollo da L. 8, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale degli affari generali, del personale e delle assicurazioni private - Ispettorato generale del personale, non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei concorrenti le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di dieci giorni dopo la scandenza normale.

Ai candidati che dimostrino di trovarsi alle armi è consentito di presentare entro il termine di 90 giorni la sola domanda salvo a corredarla dei prescritti documenti e dei titoli non oltre il termine di dieci giorni prima dell'inizio dell'esame di essi, di cui sarà dato tempestivo avviso agli interessati.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro nome, cognome e paternità ed il recapito, dovranno inoltre elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa. Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art 5.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno allegare:

a) certificato dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P. N. F., da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale.

I funzionari residenti all'estero devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

b) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art 3, ovvero certificato rilasciato dall'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito; legalizzato dalla competente autorità scolastica, con indicazione dei voti riportati nelle singole materie;

c) documenti relativi a benemerenze di guerra, fasciste e demografiche indicate nel decreto del DUCE 15 aprile 1941-XX.

I concorrenti ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale e 0035000/1 del 15 maggio 1942-XX, P.M.9, dello Stato Maggiore del Regio esercito.

I concorrenti invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

I funzionari iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, devono presentare il relativo certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale il concorrente è iscritto, o dal vice segretario federale, col visto del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P. N. F. o di un componente il Direttorio nazionale del P. N. F. e deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

Per i funzionari residenti all'estero, il certificato relativo alla loro iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 deve essere sottoposta alla ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista;

d) certificato di stato di famiglia da prodursi dai concorrenti che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

e) copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, con indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno 1924 o dall'anno dell'assunzione, e ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, valutati i titoli dei candidati ed il rapporto informativo che sarà chiesto all'autorità da cui essi dipendono, formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione stessa anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Art. 7.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1943-XXI
Registro 30 *Corporazioni, foglio* 26. — MAJURI

(2281)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.